



LEGA PRO

COMUNICATO N. 154/DIV – 28 APRILE 2025

154/601

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 27 APRILE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 27 Aprile 2025

19^ GIORNATA RITORNO

GIRONE B

ASCOLI	LEGNAGO SALUS	1-2
CARPI	SESTRI LEVANTE	0-2
LUCCHESI	TORRES	3-2
MILAN FUTURO	VIS PESARO	1-1
PERUGIA	PONTEREDA	3-0
PESCARA	CAMPOBASSO	3-0
PIANESE	AREZZO	2-3
RIMINI	PINETO	1-1
SPAL	GUBBIO	3-0
VIRTUS ENTELLA	TERNANA	0-0

GIRONE C

ACR MESSINA	JUVENTUS NEXT GEN	2-1
AUDACE CERIGNOLA	LATINA	1-0
AVELLINO	TEAM ALTAMURA	2-1
AZ PICERNO	FOGGIA	0-0
CAVESE	SORRENTO	1-0
GIUGLIANO	BENEVENTO	1-2
POTENZA	CATANIA	1-2
TRAPANI	CASERTANA	0-1
RIPOSANO: CROTONE e MONOPOLI		

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 28 Aprile 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 27 APRILE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, ASCOLI, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CARPI, CAVESE, LUCCHESI, PERUGIA, PESCARA,



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



POTENZA, RIMINI, SPAL e TRAPANI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

GARA PERUGIA – PONTEDERA DEL 27 APRILE 2025

Il Giudice Sportivo Sostituto,

in ordine alla segnalazione della Procura Federale relativa a quanto accaduto al termine della gara allorché i calciatori della società PERUGIA richiamati dai propri tifosi si sono recati sotto il Settore Curva Nord occupato dai loro stessi tifosi, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di Sua competenza in ordine alla identificazione dei soggetti autori delle condotte di cui sopra e per l'eventuale seguito ai sensi dell'art. 118 C.G.S.

AMMENDA € 1.200,00

CAVESE

A) per avere i suoi sostenitori (circa il 90%) presenti nel Settore Curva Sud, intonato, al 30° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per nove volte;

B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, dal 34° minuto del secondo tempo, per due minuti, uno striscione di circa 10 metri per 2 metri, non autorizzato;

C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 79° e al 91° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze per la condotta sub C) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'11° e al 15° minuto del primo tempo, tre petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi

attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

ACR MESSINA per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, durante il minuto di raccoglimento per il Santo Padre, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa l'occasione nella quale è stato intonato il coro) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CARPI per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, esposto, dall'inizio della gara fino al 3° minuto del primo tempo, uno striscione di circa 10 metri per lunghezza e 2,50 metri di larghezza non autorizzato, contenente una frase oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni Istituzione Calcistiche.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

SPAL per avere, i suoi sostenitori (circa l'80%), posizionati nel Settore Curva Ovest, intonato, durante il minuto di raccoglimento per il Santo Padre, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa l'occasione nella quale è stato intonato il coro) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMENDA € 500,00

ANTONINI VALERIO (TRAPANI)

in quanto, al 75° minuto della gara, si introduceva all'interno del recinto di gioco tenendo un comportamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro e provocatorio nei confronti dei componenti della propria squadra; tale comportamento veniva reiterato al termine della gara (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPATARO MIRKO (TRAPANI)

in quanto, al termine del primo tempo, teneva un comportamento aggressivo e provocatorio nei confronti di un tesserato avversario.

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

OLIVA FRANCESCO (CASERTANA)

in quanto, lanciava un secondo pallone in campo ritardando la ripresa del gioco (panchina
154/603

aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE LUCIA VICTOR (FOGGIA)
in quanto, al termine della gara, entrava sul terreno di gioco tentando di colpire con una testata un calciatore avversario senza riuscirci (calciatore di riserva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DAMIAN FILIPPO (CASERTANA)
per grave fallo di gioco.

CITI ALESSANDRO (JUVENTUS NEXT GEN)
per aver commesso fallo su un avversario impedendo una chiara occasione da rete.

GIL PUCHE JAVIER (JUVENTUS NEXT GEN)
per aver commesso fallo su un avversario impedendo una chiara occasione da rete.

TANCO SIMMERMACHER GREGORIO (LEGNAGO SALUS)
JOSE'
per grave fallo di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE ED € 300,00 DI AMMENDA

BLONDETT EDOARDO (SORRENTO)
A) una giornata di squalifica effettiva per doppia ammonizione;
B) Euro 300, 00 di ammenda in quanto, durante il rientro negli spogliatoi a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, colpiva con un pugno i pannelli decorativi posti sul muro adiacente allo spogliatoio rompendoli (r. proc. fed., r. c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto - documentazione fotografica).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (AZ PICERNO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

REMY MELVYN JACQUES (CAMPOBASSO)
CAMIGLIANO AGOSTINO (FOGGIA)
PADULA CRISTIAN (GIUGLIANO)
PELUSO LUCIANO (GIUGLIANO)
MONTEBUGNOLI MATTEO (SESTRI LEVANTE)
MALOMO ALESSANDRO (TRAPANI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

BACCHETTI LORIS (CASERTANA)
ROLANDO EUGIO MATTIA (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

ROSSINI MATTEO (CARPI)
AMPOLLINI FEDERICO (LEGNAGO SALUS)
POLIDORI MATTIA (PIANESE)
VITIELLO ANTONIO (SORRENTO)
CELIENTO DANIELE (TRAPANI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIGLI NICOLO (AREZZO)
MARSURA DAVIDE (ASCOLI)
LIGI ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA)
CAGNANO ANDREA (AVELLINO)
CERRETELLI FRANCESCO (CAMPOBASSO)
DINI ANDREA (CATANIA)
GHISOLFI MATTEO (POTENZA)
RIGGIO CRISTIAN (POTENZA)
CARRARO FEDERICO (TRAPANI)
DI RENZO GIOVANNI PAOLO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (XV INFR)

DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

GUCCIONE FILIPPO (AREZZO)
VANO MICHELE (CASERTANA)
QUIRINI ETTORE (MILAN FUTURO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM (CAVESE)
PELLACANI FILIPPO (PESCARA)
PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO)
KARIC NERMIN (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FIGOLI MATTEO (CARPI)
ALOI SALVATORE (TERNANA)
TONUCCI DENIS (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

LIA DAMIANO BIAGIO (ACR MESSINA)

PATIERNO FRANCESCO	(AVELLINO)
COSIMO SALL ABDOULAYE	(CARPI)
DI TACCHIO FRANCESCO	(CATANIA)
SAPORITI EDOARDO	(LUCCHESI)
MASTROPIETRO FEDERICO	(PIANESE)
MERCADANTE MARIO	(TORRES)
CASAROTTO MATTEO	(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

SANTORO SALVATORE	(AREZZO)
GAGLIARDI MATTIA	(ASCOLI)
TODISCO GIANMARCO	(AVELLINO)
BIFULCO ALFREDO	(CAMPOBASSO)
BASSO RICCI ALBERTO	(LEGNAGO SALUS)
CHESTI FRANCESCO	(PIANESE)
MASETTI LORENZO	(PIANESE)
MARAFINI ANDREA	(PINETO)
ANATRIELLO GENNARO	(TRAPANI)

AMMONIZIONE (II INFR)

SILIPO ANDREA	(ASCOLI)
ZANELLATI ALESSANDRO	(CASERTANA)
STURARO STEFANO	(CATANIA)
PAGHERA FABRIZIO	(SPAL)

AMMONIZIONE (I INFR)

MAIGA SILVESTRI YEHIYA	(ASCOLI)
SENA FRANCESCO PIO	(BENEVENTO)
LORENZI CRISTIAN	(CARPI)
VISANI RAFFAELE	(CARPI)
KALLON YAYAH	(CASERTANA)
SARR ABDOURAKHMANE L	(FOGGIA)
BANSE OUSMANE	(LEGNAGO SALUS)
ELETU VICTOR EHUWA	(MILAN FUTURO)
MULE ERASMO	(TRAPANI)

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Cosimo Taiuti



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,

dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 28 Aprile 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani